



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

Ordinanza Sindacale n. 1, del 03/01/2021

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – prosecuzione chiusura dell'ufficio tributi.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 61/2020 con la quale si era provveduto a disporre, tra l'altro, la chiusura dell'ufficio tributi fino al 31/12/2020 salvo proroghe;

CONSIDERATO di dover proseguire la predetta chiusura anche per i giorni 4 e 5 gennaio 2021 in considerazione dei possibili effetti derivanti dalla dichiarata positività da covid-19 di personale dell'ufficio;

ATTESO che si è già provveduto ad effettuare la sanificazione dell'intera struttura e a consentire l'isolamento fiduciario del personale che ha avuto maggiori contatti con il predetto personale;

SENTITO per vie brevi il dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 07.12.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Provvedimenti in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

TENUTO CONTO:

- dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- del successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- del R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie disposizioni il ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- 1) la prosecuzione della chiusura dell'ufficio tributi per i giorni 4 e 5 gennaio 2021, il cui personale preposto svolgerà il proprio lavoro in smart working;
- 2) di disporre che i contatti tra i cittadini utenti e il personale comunale, nei periodi di divieto di accesso al pubblico e di chiusura totale dell'ufficio tributi, avvengano esclusivamente a mezzo telefono con attivazione del servizio di deviazione di chiamata; di mail e/o PEC;
- 3) di disporre, altresì:
 - che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Campobasso, alla Locale Stazione Carabinieri, alla Regione Molise e all'ASReM.

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Montenero di Bisaccia, 03/01/2021.

Il Sindaco
Simona Contucci

